



**COMUNE DI DIGNANO**  
**PROVINCIA DI UDINE**

**Regolamento per la cittadinanza attiva**

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

Il Comune di Dignano al fine di stimolare ed alimentare il senso civico, promuove forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e, con il presente regolamento, ne disciplina le modalità di attivazione e svolgimento.

Per "beni comuni urbani" si intendono tutti i beni, materiali, immateriali e digitali, che l'Amministrazione riconosce essere funzionali al benessere individuale e collettivo.

L'attività di volontariato in favore del Comune di Dignano svolta dai soggetti di cui all'art.2 è da considerarsi attività di volontariato e disciplinata dalle vigenti norme in materia regionale e nazionale.

## **Articolo 2**

### **Albo comunale dei Volontari Urbani**

Presso il Comune di Dignano è istituito l'Albo comunale dei Volontari Urbani al quale vengono iscritti tutti coloro che hanno presentato la richiesta di cui all'art.3.

L'Albo si compone dei dati anagrafici, dei recapiti del volontario e di ogni altra annotazione ritenuta utile per individuare l'attività che lo stesso vorrebbe o potrebbe svolgere.

L'aggiornamento dell'Albo è a cura del Responsabile del Settore cui è assegnata la manutenzione e gestione del patrimonio.

## **Articolo 3**

### **Modalità di accesso**

L'accesso alle forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione avviene attraverso le seguenti modalità:

- a. richiesta di iscrizione all'Albo comunale dei Volontari Urbani;
- b. richiesta di presa in cura di un bene comune;
- c. richiesta di partecipazione allo svolgimento di uno specifico programma di cura di un bene comune.

Possono presentare richiesta di iscrizione all'Albo comunale dei Volontari Urbani coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a. età non inferiore agli anni 18;
- b. idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta, attestata da certificato medico;

- c. dichiarazione di impegnarsi a svolgere l'attività secondo le direttive e disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione comunale.

Le richieste vengono vagliate dal Responsabile dell'Area competente che provvede ad approvare quelle ritenute idonee e procedendo, secondo richiesta, all'iscrizione nell'Albo comunale dei Volontari Urbani, all'affidamento in cura di un bene comune, all'attivazione di uno specifico programma di cura di un bene comune o all'inserimento del volontario all'interno del programma già avviato.

La presa in cura di un bene o la richiesta di partecipazione allo svolgimento di uno specifico programma può essere svolta anche da più volontari contemporaneamente secondo le necessità e/o le richieste vagliate dal Responsabile dell'Area competente.

## **Articolo 4**

### **Individuazione dei beni da curare e formazione delle schede**

L'elenco dei beni da curare o dei programmi di cura da svolgere viene istituito presso il Settore cui è assegnata la manutenzione e gestione del patrimonio e da questi tenuto ed aggiornato su proposta dei Responsabili d'Area o dei singoli cittadini.

L'elenco dei beni da curare o dei programmi di cura da avviare si compone di specifiche schede suddivise per area, numerate progressivamente, che ne individuano i criteri e le condizioni per la loro realizzazione, nonché l'obiettivo da perseguire ed ogni altro elemento ritenuto utile e necessario per un suo corretto svolgimento anche ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le schede sono predisposte dal Responsabile dell'Area competente e approvate dalla Giunta Comunale.

## **Articolo 5**

### **Prevenzione dei rischi**

Ai volontari devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più volontari, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma nonché delle modalità di intervento indicate nella scheda di cui all'articolo 4.

Le schede di cui all'art.4 disciplinano le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

## **Articolo 6**

### **Modalità di espletamento dell'attività del volontario**

Il volontario, con la richiesta di cui all'articolo 3, si è impegnato ad eseguire l'attività secondo i criteri, le condizioni ed ogni altro elemento presente nelle schede di cui all'art.4 con la cura e diligenza del buon padre di famiglia, discrezione e rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

I volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo, che, portato in modo ben visibile, ne consenta l'immediata riconoscibilità e l'alto valore del compito svolto.

Le caratteristiche del cartellino identificativo verranno definite con specifico allegato alle schede di cui all'elenco previsto dall'art.4.

L'attività del volontario, svolta nell'ambito del presente regolamento, non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo i criteri, le condizioni ed ogni altro elemento presente nelle schede di cui all'elenco previsto dall'art.4, in un rapporto di collaborazione esterna con l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare ai volontari ogni elemento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

Le attività di volontariato sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune. Tali attività non costituiscono rapporto di lavoro, appalto o similari, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo di qualsiasi genere.

I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

## **Articolo 7**

### **Controlli**

L'attività dei volontari è controllata dal Responsabile di Area competente per settore, o suo delegato, che deve:

- a. accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche. L'accertamento può avvenire anche attraverso asseverazione del volontario stesso;
- b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c. verificarne i risultati anche attraverso incontri periodici con i volontari;
- d. redigere a fine anno un report sugli obiettivi raggiunti.

Il Responsabile di Area ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario o l'iscrizione dello stesso dall'Albo Comunale dei Volontari Urbani qualora:

- a. da esse possa derivare un danno, a qualsiasi titolo, per il Comune di Dignano;

- b. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
- c. siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- d. l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio o ritenga di cambiarne le modalità.

## **Articolo 8 Promozione**

Al fine di promuovere il perseguimento delle finalità oggetto del presente Regolamento la Giunta Comunale predispone annualmente specifici obiettivi per i Responsabili d'Area.

## **Articolo 9 Valorizzazione dell'attività del volontario**

L'Amministrazione può pubblicizzare l'attività dei cittadini attivi tramite appositi cartelli informativi da collocarsi presso il bene oggetto di cura secondo le indicazioni impartite dal Responsabile d'Area.

Le caratteristiche del cartello informativo verranno definite con specifico allegato alle schede di cui all'elenco previsto dall'art.4.

L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.